



COMUNE DI CODEVIGO

PROVINCIA DI PADOVA

Via Vittorio Emanuele III, 33 35020 CODEVIGO C.F. 800024660286 P.IVA 01893400281

ORDINANZA N. 14 DEL 19/03/2020

**OGGETTO : EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS COVID-19 -
DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO**

IL SINDACO

VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";

VISTO il DPCM del 23 Febbraio 2020 "Disposizione attuative del D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";

VISTO il DPCM del 1 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";

VISTO il DPCM del 4 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabile sull'intero territorio nazionale";

VISTI i DPCM del 08, del 09, del 11 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabile sull'intero territorio nazionale";

ATTESO che all'art 1, comma 2, del DPCM del 09/03/2020 si dispone il divieto "**Sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico**";

VISTA la nota del Prefetto di Padova del 17.03.2020, Fasc. n. 3674/2020 area II, recante disposizioni in merito alla prevenzione e al contrasto della diffusione del COVID-19 nei territori comunali. Indirizzo ai sindaci;

CONSIDERATO che in questi giorni si sono verificate condizioni di presenza di cittadini e utenti non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle citate misure di contenimento;

TENUTO CONTO delle difficoltà di monitorare e prevenire quanto sopra, attraverso forme di controllo e di intervento delle forze preposte a far garantire il rispetto delle disposizioni di Legge;

ATTESO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale e preso atto degli ulteriori interventi introdotti con il DPCM del 11 marzo 2020 entrato in vigore il 12 marzo 2020;

RITENUTO, in conseguenza, quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitare assembramenti di persone, provvedere alla:

- CHIUSURA AL PUBBLICO di tutti i parchi ed aree verdi pubbliche recintate e non recintate, compresi gli argini dei fiumi, delle piastre sportive polivalenti liberamente accessibili sull'intero territorio e dei cimiteri comunali dalla giornata del 19 marzo 2020 fino alla data del 03 Aprile 2020 compresa, salvo eventuali modifiche o proroghe del citato decreto;
- SOSPENDERE il mercato settimanale, comprese le attività di vendita dei generi alimentari, inclusi gli ambulanti itineranti;

RITENUTO necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva da COVID-19 nell'intero territorio comunale di Codevigo;

VISTO l'artt. 50 e 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco quale Ufficiale di Governo, la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

1. Per i motivi descritti in narrativa, fino al 3 aprile 2020, su tutto il territorio comunale:

- il DIVIETO DI ACCESSO a parchi ed aree verdi pubbliche recintate e non recitante, compresi gli argini dei fiumi, sull'intero territorio comunale;
 - il DIVIETO DI ACCESSO alle piastre sportive polivalenti liberamente accessibili sull'intero territorio comunale;
 - il DIVIETO DI ACCESSO ai cimiteri comunali, fatte salve le operazioni cimiteriali;
 - la SOSPENSIONE del mercato settimanale, comprese le attività di vendita dei generi alimentari, inclusi gli ambulanti itineranti ;
 - di stabilire che la presente ordinanza resterà in vigore fino al 3 aprile 2020 compreso, salvo diversa disposizione;
2. la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.LGS 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia:
- al Prefetto ;
 - al Comando della Polizia Locale;
 - al Comando Carabinieri competente per il territorio.
3. per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 - TUEL, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro.
4. AVVISA che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

*Avv. Vessio Francesco
(Firma acquisita digitalmente)*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente disposizione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi

IL MESSO COMUNALE
F.to Ranzato Paola